

# BOLLETTINO UFFICIALE

4° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 28  
DELL' 11 AGOSTO 2021  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 32  
DELL' 11 AGOSTO 2021

SO 28



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

pag. 2



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21\_SO28\_1\_LRE\_13\_1\_TESTO

### Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

#### Art. 1 disposizioni di carattere finanziario

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 2.133.905.868,15 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 13.079.838,35 euro, quale quota di avanzo vincolato e 308.147.700,23 euro, quale quota di avanzo disponibile.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A6.

8. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A7 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

nella zona dell'Aussa Corno e al fine di accelerarne il rilancio e la crescita industriale, la realizzazione degli interventi relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro, già di competenza della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), e definiti con progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in attuazione della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2478 del 7 dicembre 2015, è affidata ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in delegazione amministrativa intersoggettiva, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, dalla Direzione competente in materia di attività produttive, quale struttura deputata a svolgere le funzioni di promozione e valorizzazione del territorio regionale e della sua economia a cui l'intervento è finalizzato.

**73.** Per le finalità di cui al comma 72, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, adotta ogni utile provvedimento volto a coordinare la convenzione già sottoscritta con la delegazione amministrativa intersoggettiva affidata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

**74.** Per le finalità di cui al comma 72 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

**75.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.

### Art. 3 risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

**1.** All'articolo 3 della legge 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 le parole <<nel corso dell'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 30 giugno 2021>>, le parole <<sugli esercizi successivi al 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<sugli esercizi successivi al 2021>> e le parole <<il 31 marzo 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'1 settembre 2021>>;

b) al comma 38 dopo le parole <<contribuzione in conto capitale>> sono inserite le seguenti: <<e di finanziamento agevolato>>;

c) al comma 39 le parole <<15 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 milioni di euro>>;

d) al comma 40 dopo le parole <<imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli>> sono inserite le seguenti: <<, imprese di certificazione di prodotti agricoli>>;

e) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

<<40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione.>>.

**2.** Per le finalità previste dal comma 38 e 39 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2020, come modificati, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

**3.** Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole <<trasformazione e commercializzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasformazione, commercializzazione e certificazione>>.

**4.** Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

**5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare gli indennizzi per il ristoro dei danni causati dagli attacchi della cimice asiatica (*Halomorpha halys*) previsti all'articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'impresa costituita da coloro che abbiano acquisito l'azienda agricola a titolo mortis causa dal richiedente l'aiuto, che siano in possesso degli stessi requisiti soggettivi e che proseguano la medesima attività di produzione primaria.

**6.** Per le finalità di cui al comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

**7.** Al fine di fronteggiare la grave situazione di difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione sostiene gli investimenti delle imprese agricole che hanno subito

dazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata>>;

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 3/2015 è abrogata;

c) al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole <<il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il soggetto>>;

d) al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 45/2017 le parole <<dipendente del Parco Agro - Alimentare FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<, collaborazioni>> e le parole <<Parco Agro - Alimentare FVG>> sono sostituite dalle seguenti: <<oggetto di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 3/2015>>.

**56.** Nelle more del subentro nelle attività svolte dal Parco Agro - Alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 35.000 euro alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG a sostegno delle spese di primo avvio e funzionamento sostenute dall'1 gennaio 2021.

**57.** Per le finalità di cui al comma 56, la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche domanda di contributo corredata del preventivo di spesa, dell'elenco delle spese già sostenute e della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate per l'anno in corso. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione.

**58.** Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

**59.** Al fine di sostenere l'apicoltura nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo 2021 al 15 settembre 2021 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.

**60.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2021, un aiuto ai soggetti di cui al comma 59 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

**61.** Gli aiuti di cui al comma 59 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

**62.** I Consorzi, entro l'8 ottobre 2021, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2020, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di dieci euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto. Alla relazione sono allegati le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.

**63.** Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 62, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.

**64.** Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.

**65.** Dopo il comma 146 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente: